C12031 - BCC ROMA-BANCA PADOVANA CC
Provvedimento n. 26044

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 maggio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II;

VISTA la comunicazione di Banca di Credito Cooperativo di Roma pervenuta in data 26 gennaio 2016;

VISTO il proprio provvedimento del 24 febbraio 2016, con il quale è stato avviato nei confronti della società Banca di Credito Cooperativo di Roma, relativamente all'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di parte di impresa di Banca Padovana Credito Cooperativo in liquidazione coatta amministrativa, realizzata nel dicembre 2015, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTE le informazioni fornite dalla società Banca di Credito Cooperativo di Roma in data 31 marzo e 11 aprile 2016, nonché nel corso dell'audizione tenutasi in data 1 aprile 2016;

VISTO il parere IVASS, pervenuto in data 10 maggio 2016 a seguito di richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Banca di Credito Cooperativo di Roma (di seguito, anche BCC Roma) è un istituto di credito che opera nel settore dell'attività bancaria tradizionale in favore di famiglie e piccole e medie imprese. Svolge la sua attività nel Lazio e in provincia dell'Aquila con 151 sportelli in totale.
Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2014, da BCC Roma, da considerare ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa *[1–2]* [1] miliardi di euro.

2. Banca Padovana Credito Cooperativo in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, anche BCC Padovana) è un istituto di credito che opera nel settore dell'attività bancaria tradizionale in favore di famiglie e piccole medie imprese. Svolge la sua attività in provincia di Padova e marginalmente in provincia di Venezia e di Treviso con 28 sportelli in totale. Da dicembre 2015, la società, precedentemente in amministrazione straordinaria, è in liquidazione coatta amministrativa.

Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2013 (ultimo bilancio depositato dai commissari), da BCC Padovana, da considerare ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa *[100–492]* milioni di euro. Il fatturato realizzato in Italia, sulla base di quanto risulta dalla situazione patrimoniale provvisoria al 17 dicembre 2015, allegata all'atto di cessione, della parte di impresa della BCC Padovana, da considerare ai sensi dell'articolo 16 commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato pari a circa *[49-200]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. Nel dicembre 2015, anteriormente alla comunicazione pervenuta in data 26 gennaio 2016, è stata realizzata l'acquisizione da parte di BCC Roma di parte delle attività e passività di BCC Padovana, con inclusione dei dipendenti ma ad esclusione dei crediti in sofferenza, delle attività fiscali, dei prestiti subordinati e di una limitata quota delle passività, che sono stati presi in carico dal Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo con il supporto di Iccrea e di Cassa Centrale Raiffeisen e Cassa Centrale Trentina.
4. Ad esito dell'operazione, perfezionata in data 18 dicembre 2015, BCC Roma ha acquisito il controllo esclusivo di parte dell'impresa di BCC Padovana, come sopra descritto.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

a) La natura dell'operazione

5. L'operazione comunicata, in quanto comportava l'acquisizione del controllo esclusivo di parte d'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) della legge n. 287/90.

b) L'obbligo di comunicazione preventiva

6. L'operazione descritta rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale, per il periodo al quale l'acquisizione si riferisce (2015), dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell'operazione (492 milioni di euro), e quello dell'impresa acquisita era superiore a 49 milioni di euro.
Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto, emerge che l'operazione di concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, ovvero al 26 gennaio 2016.

IV. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

7. L'operazione di cui trattasi non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, a seguito di risposta, in data 20 gennaio 2016, a una richiesta di informazioni inviata in data 12 gennaio 2016 dall'Autorità, avendo avuto notizia dagli organi di stampa dell'avvenuta operazione di concentrazione. L'informativa completa dei dettagli dell'operazione con deposito del relativo formulario è avvenuta, come già precisato, in data 26 gennaio 2016.

V. LE ARGOMENTAZIONI DI BCC ROMA

8. Nelle comunicazioni inviate dalla Parte, pervenute in data 26 gennaio, 31 marzo, 1° aprile e 11 aprile 2016, BCC Roma ha richiesto all'Autorità di non procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria in considerazione dei seguenti fattori: i) assenza di dolo; ii) convinzione di aver ottemperato agli obblighi antitrust avendo informato la Commissione Europea dell'operazione; iii) tempistica obbligata dell'acquisizione che ne avrebbe di fatto reso impossibile una comunicazione preventiva all'Autorità; iv) assenza di effetti restrittivi determinati dalla conclusione dell'operazione.
Le argomentazioni fornite a supporto di tale richiesta sono di seguito sintetizzate.

a) L'elemento soggettivo dell'infrazione

9. In relazione all'omissione della comunicazione contestata, la Parte esclude qualsiasi profilo di intenzionalità.
La Parte sottolinea, in primo luogo, la peculiarità del contesto in cui l'operazione si è perfezionata, caratterizzato dalla necessità di procedere al salvataggio di BCC Padovana, già in liquidazione coatta amministrativa e ormai insolvente. In ragione della necessità di procedere al salvataggio dell'istituto di credito padovano, l'interlocuzione di BCC Roma è avvenuta esclusivamente con la Banca d'Italia in qualità di Autorità di risoluzione e intermediazione per i rapporti con le altre istituzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs 180/2015[2].
10. In particolare, la Parte ha evidenziato che la procedura di amministrazione straordinaria cui è stata assoggettata BCC Padovana con d.m. del 5 maggio 2014, a seguito di ripetute proroghe, avrebbe dovuto concludersi entro il 5 gennaio 2016. In questo contesto, i Commissari dell'istituto avevano ipotizzato la cessione di parte del compendio aziendale a BCC Roma, ad esclusione delle passività che sarebbero state coperte dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (di seguito FGD). Tale soluzione, nei fatti, non è risultata praticabile a fronte dell'interpretazione della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, secondo la quale gli interventi dei fondi di garanzia obbligatoria dovrebbero qualificarsi come aiuti di Stato.
11. Pertanto, in data 10 dicembre 2015 BCC Roma ipotizzava una nuova modalità di perfezionamento dell'operazione, che prevedeva l'intervento del Fondo di Garanzia Istituzionale, consorzio di natura volontaria (FGI) che avrebbe acquisito i crediti in sofferenza, le attività fiscali e le passività afferenti al contenzioso (che non rientravano nel ramo d'azienda oggetto di acquisizione da parte di BCC Roma), oltre alle passività subordinate di titolarità di privati.
12. Alla luce di questo nuovo progetto di acquisizione, in data 15 dicembre 2015, la Banca d'Italia - premesso che "*la complessiva operazione, sottoposta alla CE, non può avere corso in assenza della predetta valutazione positiva della stessa, stante l'urgenza di assumere i necessari provvedimenti per la soluzione della crisi, tenuto conto del deficit patrimoniale e della prossima scadenza della proroga tecnica (5 gennaio 2016*)" - proponeva al MEF la sottoposizione di BCC Padovana alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, che veniva posta in essere in pari data.

[2] *[Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 di Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (pubblicato in GURI Serie Generale n.267 del 16-11-2015).]*

13. In data 18 dicembre 2015, la Banca Centrale Europea revocava l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria a BCC Padovana; in pari data BCC Roma era informata del rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione a provvedere alla modifica statutaria necessaria a procedere alla costituzione della sede distaccata di Campodarsego; nella serata del medesimo 18 dicembre 2015 era sottoscritto tra BCC Padovana, FGI e BCC Roma l'atto di cessione di attività e passività costituenti l'azienda bancaria.
14. Da quanto sopra descritto, emerge - secondo la Parte - il contesto di incertezza e di urgenza in cui si è realizzata l'operazione di concentrazione, nonché la convinzione da parte di BCC Roma di aver assolto a tutti gli oneri di legge, anche in materia antitrust, a fronte dell'interlocuzione e del coinvolgimento nella definizione dell'operazione della Banca d'Italia e della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea.
In proposito, BCC Roma evidenzia come la Banca d'Italia, con comunicazione del 2 dicembre 2015, abbia richiesto informazioni volte ad acquisire elementi quantitativi direttamente rilevanti ai fini della valutazione degli impatti sul mercato dell'operazione prospettata, rafforzando il convincimento di BCC Roma "*che l'iter autorizzativo seguito considerasse ed esaurisse ogni implicazione anche in tema di concorrenza della cessione in esame*".
Pertanto, la Parte esclude con fermezza qualsiasi volontà di elusione dolosa del controllo preventivo dell'Autorità.

b) L'elemento oggettivo dell'infrazione

15. BCC Roma ha sottolineato l'assenza di effetti negativi dell'omissione della comunicazione, atteso che la conclusione dell'operazione non ha comportato significative variazioni dell'assetto concorrenziale esistente sui mercati rilevanti, ma la mera sostituzione di un operatore con un altro.
Sul piano sostanziale, infatti, la Parte ha evidenziato l'assenza di alcun rapporto di concorrenza tra BCC Padovana e BCC Roma, non essendo quest'ultima "*stabilita in alcuna piazza del Veneto, come è testimoniato dall'obbligo di costituire nella zona una sede distaccata, soddisfacendo in questo modo i requisiti per l'operatività nel territorio di cui si tratta, previsti dalla normativa primaria e regolamentare vigente*".
Pertanto, secondo la Parte, dalla comunicazione originariamente trasmessa e dalle informazioni successivamente fornite, si evince che l'operazione posta in essere è consistita nel salvataggio della BCC Padovana, ormai insolvente, da parte di BCC Roma e, in alcun modo, ha comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati rilevanti di BCC Roma, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sulla base degli indici di cui all'articolo 6 L. 287/90.

VI. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

16. Dagli atti del procedimento risulta che l'operazione di concentrazione descritta è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato.
Relativamente all'individuazione del soggetto responsabile ex articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombendo l'obbligo di comunicazione preventiva in capo all'impresa che acquisisce il controllo[3], la responsabilità della mancata comunicazione dell'operazione deve essere attribuita alla BCC Roma.

a) Sull'elemento soggettivo dell'infrazione

17. Relativamente all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate non portano a ritenere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione.
Sebbene non vi siano agli atti elementi che contraddicano la tesi della Parte di un errore involontario, non si è tuttavia in presenza di condizioni tali da configurare una fattispecie di errore scusabile, poiché quest'ultima ipotesi ricorre solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire.
18. Nel caso di specie, infatti, le interlocuzioni con la Banca d'Italia e con la Commissione Europea, che a detta di Parte l'avrebbero indotta a ritenere assolti tutti gli oneri amministrativi, hanno riguardato esclusivamente gli ambiti di competenza di tali Istituzioni e, pertanto non hanno - né potevano - affermare o suggerire la non applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 287/90 all'operazione in esame.
19. L'omessa comunicazione appare dunque imputabile ad una manchevolezza da parte di BCC Roma, in base alla quale la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l'articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*".

b) Sull'elemento oggettivo dell'infrazione

20. BCC Roma ha sottolineato come l'operazione di concentrazione tardivamente comunicata non sia idonea a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati.
Al riguardo, si osserva come qualsiasi considerazione in ordine agli effetti dell'operazione non possa comunque rilevare, né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicabilità

[3] *[Cfr. il Formulario predisposto dall'Autorità relativo alle "Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione tra imprese" (paragrafo D. 1).]*

della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione: infatti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

c) Irrogazione della sanzione e sua determinazione

21. Verificata, alla luce di quanto sopra considerato, la violazione dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, e la sua imputabilità in capo alla società BCC Roma si ritiene di dover procedere all'irrogazione della sanzione.
A tal fine, l'articolo 11 della legge n. 689/81 dispone di fare riferimento, per la determinazione dell'ammenda, "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*".
22. Ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, rilevano innanzitutto gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate: sulla base della valutazione svolta più avanti, tali effetti, non risultano pregiudizievoli per la concorrenza nei mercati rilevanti.
23. Da un punto di vista soggettivo occorre, invece, rilevare che:
i) le argomentazioni avanzate da BCC Roma per giustificare l'avvenuta omissione in violazione del disposto dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, sebbene circostanziate, non presentano elementi tali da escludere la colpevole responsabilità della Parte;
ii) è necessario tener adeguatamente conto del peculiare contesto normativo e di mercato in cui l'operazione è stata realizzata, nonché della circostanza per cui la Parte ha prestato continua e piena collaborazione nel corso del procedimento.
24. Quanto alla durata dell'infrazione il ritardo risulta, nel caso di specie, di poco superiore al mese. Si osserva, tuttavia, che in assenza dell'attività di richiesta informazioni posta in essere dall'Autorità, l'infrazione avrebbe potuto avere durata maggiore o avrebbe potuto essere ancora in corso.

VII. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

25. In considerazione dell'attività svolta dalle società coinvolte, l'operazione interessa diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nel settore del risparmio gestito e amministrato, nonché nella distribuzione di prodotti assicurativi.

a) Mercati della raccolta bancaria

26. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale.
27. Con riguardo alla raccolta bancaria, le attività di BCC Roma e di BCC Padovana non risultano sovrapporsi in nessun mercato locale, dal momento che BCC Roma non opera nella provincia di Padova, né in altre province venete, in cui è presente la parte di impresa oggetto di acquisizione. Pertanto, si ritiene che l'operazione, sostanziandosi nella mera sostituzione di un operatore con un altro, non sia idonea ad incidere in maniera significativa sull'assetto concorrenziale dei mercati della raccolta bancaria nelle province interessate.
28. In ogni caso, in base alle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato dell'entità *postmerger*, dove le parti sono attive è sempre inferiore al 5% tranne nelle province di Rieti *[5-10*%], Aquila *[15-20%]* e Padova *[5-10%].*
29. Il mercato della raccolta rappresenta, peraltro, una proxy utilizzabile per l'analisi del mercato del risparmio amministrato, in considerazione del fatto che un elevato numero di detentori di un conto titoli ha anche il conto corrente presso la medesima banca. Anche in tale mercato, le attività di BCC Roma e di BCC Padovana non risultano sovrapporsi in nessun mercato locale.

b) Mercati degli impieghi

30. Nell'ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: *(i)* famiglie consumatrici; *(ii)* famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni (c.d. PMI); *(iii)* imprese di medie e grandi dimensioni; e *(iv)* enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.
31. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.

32. Anche nei mercati degli impeghi gli ambiti territoriali di operatività delle Parti non sono sovrapposti tra loro, dal momento che BCC Padovana era presente esclusivamente nelle province di Padova, Venezia e Treviso, a fronte dell'operatività di BCC Roma nelle province di Roma, Viterbo, Latina, Frosinone, Rieti e L'Aquila.
Pertanto, configurando la sostituzione di un operatore con un altro in singoli ambiti territoriali, l'operazione non appare suscettibile di porre in essere alterazioni significative degli assetti concorrenziali nei mercati degli impieghi interessati.
33. In ogni caso, in base alle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato dell'entità *postmerger*, dove le parti sono attive è sempre inferiore al 6% tranne nelle province di Viterbo *[5-10*%], Rieti *[10-15%]* e Aquila *[15-20*%].

c) Settore del risparmio gestito

34. Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla *(i)* gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; *(ii)* gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e *(iii)* gestione di prodotti della previdenza complementare.
Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto.
La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a livello provinciale.
35. Le Parti sono attive esclusivamente nei mercati della distribuzione e in zone geografiche diverse. L'acquisizione non dà, quindi, luogo a sovrapposizione di quote e, pertanto, non appare suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali preesistenti. Inoltre, in base alle informazioni fornite dalle parti, queste ultime sono maggiormente attive sul mercato della raccolta ordinaria che su questo tipo di mercati più sofisticati. Infatti, la quota post-merger è sempre inferiore al 5%.

d) Distribuzione di prodotti assicurativi

36. L'operazione in esame interessa i mercati dell'assicurazione vita e danni dove, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obbiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, per ciascun ramo, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale.
Nella presente operazione, in ragione dell'attività svolta dalle Parti che sono attive esclusivamente nella fase della distribuzione di prodotti assicurativi, devono essere distinti i mercati distributivi provinciali per i rami vita e danni.
37. Con specifico riferimenti a tali mercati, con parere pervenuto in data 10 maggio 2016, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare gli assetti concorrenziali previgenti.
Come già evidenziato con riferimento agli altri mercati interessati dalla presente operazione, stante l'operatività delle Parti in ambiti territoriali distinti, l'acquisizione non dà luogo a sovrapposizione di quote e, pertanto, non appare suscettibile di incidere sulle dinamiche concorrenziali preesistenti. Tuttavia, in base alle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato dell'entità *postmerger*, dove le parti sono attive è sempre inferiore al 4% tranne nelle province di Aquila *[5-10%]* e di Padova *[5-10*%].

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo di parte d'impresa, costituiva concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che, nell'operazione di cui trattasi, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate nonché dalla parte d'impresa oggetto di acquisizione, per il periodo in relazione al quale l'acquisizione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 vigente al momento della realizzazione dell'operazione e che, pertanto, l'operazione in esame era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che l'operazione suddetta non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico di BCC Roma nella misura di 5.000 € (cinquemila euro), sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni, attribuita all'Autorità, si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell'operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

a Banca di Credito Cooperativo di Roma, di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di 5.000 € (cinquemila euro), per la mancata comunicazione dell'operazione dell'acquisizione del controllo esclusivo di parte di impresa di Banca Padovana Credito Cooperativo in Liquidazione Coatta Amministrativa.

La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it.*

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento, Banca di Credito Cooperativo di Roma è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella